

Da "Stefano Borghesan" <sborg62@libero.it>
A "federicafullin@istitutoicaf.it" <federicafullin@istitutoicaf.it>
Data giovedì 17 maggio 2018 - 14:35

Fwd: Sulla questione di rifiutare di riconoscere l'indebito sul presupposto di rifare tutti i consuntivi

Nuova sentenza sulle spese condominiali. Gentilmente offerta dall' avv fracchia

----- Messaggio inoltrato -----

Da: "a.fracchia" <a.fracchia@studiofracchia.it>

Data: 16/mag/2018 19:24

Oggetto: Sulla questione di rifiutare di riconoscere l'indebito sul presupposto di rifare tutti i consuntivi

A: "Avv. Davide Dordoni" <davide.dordoni980@teletu.it>

Cc:

Ti segnalo anche (per quanto riguarda la questione di Piazza Imperatore Tito 8), sperando che tu possa ben consigliare i condòmini al riguardo, Cass. 4306/2018 sulla "**rideliberazione delle spese**" dei consuntivi dichiarati nulli.

La Cassazione si è così espressa: con riguardo ai residui passivi, la "rideliberazione" non è idonea a costituire prova del credito.

Il Condominio aveva sostenuto che vi fosse comunque attribuzione di valore prescrittivo al consuntivo approvato dall'assemblea condominiale, senza distinzione alcuna fra **debiti dell'anno di esercizio in corso** e **debiti pregressi**.

La questione è, nella sostanza, quella del valore probatorio attribuibile al riconoscimento, in sede di approvazione di bilancio condominiale, **di debiti pregressi dei condomini**.

Tale specifico riconoscimento è, in assenza di partecipazione e di idoneo atto ricognitivo del singolo condomino, riconoscimento/accertamento effettuato dal creditore-condominio in proprio favore, **quindi, come tale non utilizzabile a proprio favore dal condominio stesso**.

Nella concreta fattispecie esaminata, mancando ogni opportuna allegazione circa la partecipazione del condòmino all'assemblea di **riapprovazione del bilancio** con indicazione del debito pregressi, deve ritenersi non sussistente la necessaria partecipazione ed il riconoscimento da parte del singolo condominio dei medesimi debiti.

Il giorno 16/mag/2018, alle ore 19:16, Avv. Davide Dordoni <davide.dordoni980@teletu.it> ha scritto:

Grazie Collega, gentilissima.

Dordoni

Avv. Davide Dordoni
Via Besana 1
20122 MILANO
Tel./Fax 02.5450720

Il 16/05/2018 19:01, a.fracchia ha scritto:

[Tribunale Roma 20 marzo 2018, n. 5905](#)

In sede di opposizione a decreto ingiuntivo non è consentito sollevare eccezioni inerenti la

validità delle delibere oggetto di altri giudizi di impugnativa

Può formare oggetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo solo l'accertamento esterno in ordine alla perdurante efficacia delle delibere

Laddove si proceda, come avviene in sede di decreto ingiuntivo, al recupero di contributi non versati è assai limitato l'ambito entro il quale l'ingiunto può sollevare domande o eccezioni proprio per evitare che il corretto funzionamento del [condominio](#) possa essere compromesso.